

Organizzazione

EUROCOME S.R.L.
TRAVERSA IV, STRADA STATALE 111
89013 GIOIA TAURO (RC)
Contatti: 0966. 1835098

PROTOCOLLO DI CONDOTTA ANTIMAFIA

Il documento viene pubblicato, unitamente al “Modello Organizzativo 231 - Parte Generale”, alla “Procedura *Whistleblowing*” e al “Codice Etico e di Condotta”, sul sito web della Società.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00		Prima emissione 30.04.2025	Eurocome srl
01		Modifiche alla sezione	
02		Modifiche alla sezione	
Nuova versione 24 maggio 2025			

1. Premessa

EUROCOME SRL ,nell’ambito del percorso volto a rafforzare il sistema di compliance aziendale, ispirato a principi di coerenza e conformità rispetto al proprio Codice Etico e di Condotta, ha ritenuto necessario adottare anche un Codice di Condotta Antimafia interno, con l’obiettivo specifico di prevenire e contrastare ogni possibile rischio di infiltrazione criminale nell’organizzazione societaria e nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, del D.Lgs. 231/2001 e delle normative antimafia (in particolare D.Lgs. 159/2011). Il presente Protocollo rappresenta uno strumento vincolante per amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori.

2. Natura e Finalità

Il Codice di Condotta Antimafia è adottato da EUROCOME srl quale protocollo specifico, parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Esso è volto alla prevenzione dei reati di cui all’art. 24-ter del medesimo Decreto e, più in generale, a contrastare qualsiasi forma di condizionamento, diretto o indiretto, da parte della criminalità organizzata nell’ambito dell’attività d’impresa.

In tale ottica, il Codice rappresenta un ulteriore strumento di presidio organizzativo, finalizzato a garantire una governance aziendale solida e impermeabile a tentativi di infiltrazione mafiosa.

La strategia preventiva adottata mira a conseguire due obiettivi fondamentali:

- Tutela della reputazione aziendale e promozione dell’integrità organizzativa, quale leva per la creazione di valore economico duraturo;

- Contributo attivo alla salvaguardia dell'ordine pubblico ed economico, nonché alla promozione della legalità, generando valore sociale per l'intera collettività.

Il Codice si applica a tutti i soggetti coinvolti nell'attività d'impresa, in particolare:

- il personale dipendente;
- i fornitori;
- i clienti;
- le istituzioni;
- ogni altro stakeholder rilevante.

Il Codice di Condotta Antimafia costituisce fonte vincolante di obblighi per dipendenti, collaboratori, consulenti e dirigenti, a ogni livello, sia nei rapporti interni che nelle relazioni esterne, in cui possano essere coinvolti, anche indirettamente, gli interessi della Società.

Al fine di garantirne l'efficacia, il Codice è ampiamente diffuso, attraverso:

- la presa visione da parte di tutti i soggetti interessati (fornitori, clienti, dipendenti, collaboratori e consulenti);
- la pubblicazione sul sito web aziendale.

3. Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

L'adozione del Codice di Condotta Antimafia presuppone la costante ricognizione, da parte della EUROCOME srl del rischio di condizionamento e di infiltrazione criminale nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera. Eurocome srl si impegna a mantenere costantemente aggiornata l'analisi del contesto territoriale, al fine di individuare e valutare il rischio che organizzazioni criminali radicate localmente possano tentare di influenzare, in qualunque forma, l'attività aziendale per perseguire finalità illecite.

In quest'ottica, la Società adotta un approccio di monitoraggio continuo degli ambienti in cui opera, promuovendo un'interlocuzione qualificata e stabile con autorità pubbliche e organismi privati dotati di specifica competenza in materia di dinamiche criminali.

Le informazioni raccolte vengono inoltre considerate nella selezione e gestione dei rapporti con tutti gli interlocutori aziendali, tra cui dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori e clienti.

Valutazione dell'affidabilità e indicatori di rischio

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale richiede una valutazione attenta dell'affidabilità di tutte le persone fisiche e giuridiche che intrattengono rapporti con l'impresa. Sono indicativi elementi (a titolo esemplificativo) quali:

- Assenza di rapporti bancari stabili;
- Presenza, nelle trattative commerciali, di soggetti non autorizzati a rappresentare formalmente le controparti;
- Rifiuto o mancata presentazione, qualora richiesti, di documentazione essenziale (certificato penale, carichi pendenti, certificazione antimafia, autocertificazioni);
- Mancanza di iscrizione ad albi o elenchi professionali, quando obbligatori;
- Informazioni interdittive antimafia non sanate mediante il ricorso all'istituto del controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice Antimafia.

L'accertamento di una o più di tali condizioni incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, salvo che non emergano dati favorevoli o giustificazioni oggettivamente idonee a neutralizzare il rischio percepito.

Utilizzo delle informazioni

Tutti i dati e le informazioni acquisiti da fonti istituzionali o qualificate organizzazioni private sono messi a disposizione dell'Organo Amministrativo e dei Responsabili di Funzione competenti, i quali ne garantiscono un utilizzo conforme esclusivamente alle finalità di prevenzione indicate dal presente Codice di Condotta Antimafia.

4. Criteri di selezione del personale e norme di condotta

La ricerca, selezione e assunzione del personale, a qualsiasi livello e con qualsiasi tipologia contrattuale, deve essere condotta secondo principi di trasparenza, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice Etico e di Condotta, e basarsi esclusivamente sui seguenti criteri:

- Professionalità e adeguata competenza tecnica e operativa in relazione alla posizione da ricoprire o alle mansioni da svolgere;
- Parità di trattamento, nel rispetto dei principi di eguaglianza, inclusione e non discriminazione;
- Affidabilità in relazione al rischio di condizionamento criminale, quale parametro essenziale di prevenzione antimafia.

Tutti i dipendenti, all'atto dell'assunzione e successivamente nel corso del rapporto di lavoro, devono essere adeguatamente informati e formati sui contenuti del presente Codice di Condotta Antimafia e, più in generale, sulla normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata.

Ai fini della partecipazione alle procedure di selezione, i candidati devono presentare:

- Certificato penale generale;
- Certificato dei carichi pendenti, rilasciato da non oltre tre mesi.

In alternativa, è possibile produrre una autocertificazione ai sensi della normativa vigente, con la quale il candidato dichiara di non essere stato condannato e di non avere procedimenti penali in corso per i seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Concorrenza sleale con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

- Area Risorse Umane: dovere di svolgere controlli sul casellario giudiziale e sulla moralità professionale di candidati e collaboratori.

La Società potrà adottare procedure interne finalizzate a favorire, laddove ritenuto opportuno, la comunicazione alla Prefettura e/o alla Questura dei nominativi dei lavoratori assunti, con indicazione delle relative mansioni, nonché dei trasferimenti e delle cessazioni del rapporto di lavoro.

Le modalità operative e la regolamentazione di tali comunicazioni saranno definite attraverso specifici protocolli d'intesa, da concordarsi con le Autorità prefettizie competenti, anche nell'ambito di accordi già stipulati o da stipulare con la propria associazione datoriale di riferimento.

Ciascun lavoratore, indipendentemente dal livello o dalla funzione ricoperta, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale sottoposizione a misure di prevenzione o a procedimenti penali per reati connessi alla criminalità organizzata, o per reati che possano comunque compromettere i requisiti di professionalità e affidabilità richiesti per l'attività lavorativa.

A tal fine, la Società potrà richiedere al personale un aggiornamento della propria posizione soggettiva, attraverso la presentazione di idonea documentazione certificativa o autocertificativa, volta a garantire il costante rispetto dei requisiti morali e di integrità personale previsti dal presente Codice di Condotta Antimafia.

5. Criteri di selezione di fornitori e clienti

5.1 Criteri di selezione dei fornitori

Nell'ambito delle attività aziendali, la prevenzione del rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della criminalità organizzata deve essere perseguita fin dalla fase di selezione dei fornitori, facendo ricorso al più ampio numero possibile di fonti informative attendibili, sia in occasione del primo contatto o affidamento, sia nel corso della valutazione continuativa dei comportamenti e delle relazioni instaurate.

Le procedure di selezione devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri:

- Trasparenza nei processi decisionali e di selezione;

- Reputazione e integrità del fornitore;
- Pari opportunità di accesso per i soggetti qualificati;
- Professionalità e competenza tecnica;
- Affidabilità operativa e morale;
- Economicità e competitività dell'offerta;
- Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 2 del Codice Antimafia;
- Presenza di elementi che escludano, o comunque limitino, il rischio di infiltrazione criminale, quali:
 - esibizione di informative antimafia negative (soprattutto in ambito di appalti pubblici);
 - inserimento nelle "white list" prefettizie;
 - possesso di certificazioni o attestazioni rilasciate da autorità pubbliche o enti di vigilanza.

Particolare cautela dovrà essere adottata nella selezione di fornitori operanti in settori o territori ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa, in relazione ai quali sarà necessaria una valutazione approfondita e documentata di tutti gli indicatori rilevanti, con riferimento anche ai parametri indicati nei paragrafi precedenti del presente Codice.

5.2 Criteri di selezione dei clienti

La Società si impegna ad acquisire tutte le informazioni accessibili e rilevanti sui clienti, da impiegare non solo per le consuete valutazioni di tipo commerciale e creditizio, ma anche per la verifica di eventuali legami, diretti o indiretti, con soggetti o attività riconducibili a organizzazioni criminali.

A tal fine, ai clienti si applicano – in quanto compatibili – le stesse disposizioni previste nel presente Codice di Condotta Antimafia per la selezione e gestione dei fornitori.

In particolare, nei rapporti con clienti privati, qualora emergano elementi concreti di rischio di infiltrazione mafiosa, sarà necessario procedere immediatamente alla sospensione delle forniture, previa comunicazione tempestiva e formale al Responsabile di Funzione competente.

La valutazione del rischio può basarsi, oltre che sugli indicatori di attenzione già individuati nei paragrafi che precedono su qualsiasi circostanza che si ravvisi anomala.

Tali circostanze, se non adeguatamente motivate, costituiscono fattori di allerta e devono indurre la Società ad adottare misure cautelative, nell'ottica di una gestione responsabile e trasparente dei rapporti commerciali.

6. Pagamenti e altre transazioni finanziarie

Tutti i pagamenti, gli incassi e le altre transazioni finanziarie devono essere gestiti tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia assicurata la tracciabilità sulla base di idonea documentazione e ne sia garantita la conservazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti giuridicamente autorizzati ad operare in tali settori.

Non sono ammessi, a nessun titolo, l'emissione di pagamenti a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto (fornitore, dipendente, ecc.) o la ricezione di incassi da altro soggetto a cui sia stata contrattualizzata, eseguita e fatturata la prestazione (cliente).

Non sono ammessi pagamenti o incassi con assegni liberi e pertanto trasferibili e sono tassativamente escluse transazioni in contanti al di sopra delle soglie stabilite nel Modello Organizzativo.

7. Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forma di collaborazione con polizia e magistratura.

È fatto divieto a tutte le Funzioni aziendali della EUROCOME di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo e natura e da chiunque formulate.

Nel caso si manifestino tali eventualità ogni dipendente e collaboratore è in ogni caso tenuto ad informare l'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo o il Revisore legale, l'Organismo di Vigilanza oltre che l'Autorità di Polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutte le Funzioni aziendali di informare l'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità di Polizia, fornendo senza reticenza alcuna e con pieno spirito di collaborazione tutte le informazioni e le notizie possedute non solo in

relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze ed elementi rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, qualora venga a conoscenza di tali scenari, anche in via autonoma, informa senza indugio le autorità competenti, di concerto con l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale.

Attraverso l'adozione della Procedura Whistleblowing, che rappresenta parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo, vengono adeguatamente garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a tutti coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con disponibilità della Società a garantire anche l'assistenza legale. La Società verifica che non siano messe in atto attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante e informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei dipendenti, amministratori, soci, professionisti, appaltatori, subappaltatori, subaffidatari, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare e dovrà essere colpita con sanzioni esemplari ed eventuale risoluzione contrattuale.

8. Sostegno ad organizzazioni antimafia

Nell'ambito di un ampio sistema di relazioni che si concretizza attraverso la partecipazione a sistemi aggregativi di varia natura, la EUROCOME si impegna ad incoraggiare e sostenere l'adesione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni datoriali di categoria ed organizzazioni sindacali, a condizione che siano concretamente finalizzati a prevenire le infiltrazioni criminali e a promuovere ed incentivare lo sviluppo e la legalità nell'ambito del proprio territorio e non si rivelino mere dichiarazioni di intenti.

9. Raccordo con l'Organismo di Vigilanza

La continuità di azione, intesa quale elemento cardine delle attività di verifica e di controllo eseguite dall'Organismo di Vigilanza, impone che lo stesso sia parte diligente nel far emergere fatti che abbiano rilevanza rispetto alla non

conforme attuazione delle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Condotta Antimafia o della sua palese violazione, formulando proposte di modifica, integrazione ed eventuale miglioramento, interloquendo direttamente con il Consiglio di Amministrazione/amministratore unico e con l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale.

Le relazioni annuali prodotte dall'Organismo di Vigilanza, così come regolamentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Protocollo di Condotta Antimafia e saranno inviate all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo e/o il Revisore legale, così come disciplinato dal Piano delle Attività e dal Regolamento formalizzati dallo stesso Organismo di Vigilanza all'atto del proprio insediamento.
